



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*di iniziativa della *Giunta Regionale*

concernente:

**P/187**

*“Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma primo della legge 21 maggio 1981 n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale.”*

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE  
*Michele Pais*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

**Oggetto:** Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma primo della legge 21 maggio 1981 n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 17/15, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 19 maggio 2022.

**Il Presidente**  
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza S. Curto  
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



Firmato digitalmente da  
Christian Solinas  
26/05/2022 17:37:28



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 19 maggio 2022**

**Presiede:** Christian Solinas e, in sua assenza, il Vicepresidente Alessandra Zedda dalla deliberazione n. 45 alla deliberazione n. 53

#### **Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
<b>Assiste il Direttore Generale</b>	Silvia Curto
<b>Segreteria della Giunta</b>	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Presidente della Regione Christian Solinas

Il Vicepresidente Alessandra Zedda

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Anita Pili è assente per la deliberazione n. 24 e si astiene per la deliberazione n. 27

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 14

L'Assessore Valeria Satta dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 24

L'Assessore Alessandra Zedda per la deliberazione n. 27

L'Assessore Gianni Lampis dalla deliberazione n. 26 alla deliberazione n. 34



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 17/15 DEL 19.05.2022

**Oggetto:** **Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma primo della legge 21 maggio 1981 n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito all'attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, concernente la concessione alle imprese artigiane di agevolazioni in conto interessi e in conto capitale in regime "de minimis" ed alla concessione di agevolazioni in conto canoni e in conto capitale, relativamente ai contratti di leasing ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240.

L'Assessore ricorda che la gestione degli interventi era stata affidata ad Artigiancassa S.p.A., mediante aggiudicazione della procedura di gara attivata ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tra la Regione Autonoma della Sardegna e Artigiancassa S.p.A. era stato stipulato un contratto per l'attuazione dei predetti interventi, rinnovato in estensione, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006.

Il predetto contratto, con scadenza 31 marzo 2021, è stato prorogato dall'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per il tempo necessario ad esperire una nuova procedura di gara per l'individuazione del soggetto cui affidare l'istruttoria delle domande di agevolazione degli interventi. Con determinazione n. 5053/292 del 29.6.2021 del Servizio spesa comune della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, divenuta efficace in data 28 settembre 2021, è stato dichiarato il soggetto aggiudicatario della procedura di gara ed affidato il servizio ad Artigiancassa S.p.A.

L'Assessore rappresenta che durante il periodo sopra richiamato l'istruttoria delle istanze pervenute è proseguita senza soluzione di continuità.

Al fine di favorire la semplificazione delle procedure amministrative, e proseguire il virtuoso processo di innovazione già intrapreso con la deliberazione n. 40/36 del 4 agosto 2020 con la quale, tenuto conto dell'attuale difficile situazione economica, aggravata dalla recente emergenza sanitaria, si è provveduto ad elevare la percentuale di contributo in conto capitale dal 10% al 40%, l'Assessore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 17/15  
DEL 19.05.2022

CRS/P/2022/4363 - 30/5/2022  
CRS/A/2022/4269 - 26/5/2022

propone di modificare parzialmente le vigenti modalità operative, così da renderle coerenti con le disposizioni del contratto stipulato il 14 gennaio 2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e Artigiancassa S.p.A.

Le agevolazioni saranno pertanto concesse dall'Assessorato, su proposta del Comitato tecnico regionale, previa valutazione esitata positivamente dall'Ente istruttore. Tutta la procedura sarà svolta per il tramite di apposita piattaforma telematica, a garanzia della tempestività e trasparenza delle operazioni. Per ciascuna istanza pervenuta l'Ente Istruttore dovrà fornire riscontro dell'esito dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (rilascio del Codice Unico di Progetto, esito verifiche DURC, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifiche antimafia, esito verifiche Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della Ras ed altri), in assenza del quale non potranno essere emessi i provvedimenti di concessione e/o di liquidazione delle agevolazioni da parte dell'Assessorato.

Si realizza in questo modo una verticalizzazione delle attività, anche di controllo, in capo all'Assessorato che garantirà il monitoraggio costante delle agevolazioni accordate e la successiva valutazione dell'efficacia socio-economica degli interventi realizzati.

Ulteriore vantaggio, prosegue l'Assessore, si riscontra nel separare le fasi del procedimento e nel poter conseguentemente sensibilizzare i beneficiari sul momentum della concessione dei benefici, quale attività di parziale reintegro delle risorse spese in operazioni d'investimento in beni strumentali. L'imprenditore è in grado di realizzare con maggiore consapevolezza gli investimenti in termini adeguati alle proprie capacità tecniche, economiche e finanziarie.

L'Assessore rappresenta che le modalità operative approvate con la presente deliberazione, entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione nel BURAS, e si applicano a tutte le domande di agevolazione presentate all'Ente Istruttore da quella data, o precedente se non ancora oggetto di concessione amministrativa.

L'attività dello sportello telematico sarà interrotta, e la presentazione delle istanze di agevolazione sarà inibita, al raggiungimento del limite del plafond assegnato.

Nell'eventualità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, dopo aver evaso tutte le domande già pervenute ancorché non istruite, potrà essere riavviata l'attività dello sportello telematico, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/21 del 10 dicembre 2021, sono stati nominati gli attuali componenti del Comitato tecnico regionale e stabilite le relative



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/15  
DEL 19.05.2022

CRS/P/2022/4363 - 30/5/2022  
CRS/A/2022/4269 - 26/5/2022

competenze. A causa dell'avvicinarsi degli incarichi dirigenziali nel caso del Presidente e per il collocamento in quiescenza di un funzionario, risulta necessario sostituire alcuni componenti e propone:

- quale Presidente, il Dott. Pierangelo Lucio Orofino, Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese, in sostituzione del dott. Riccardo Maria Masiello;
- quale componente, il sig. Giovanni Carlo Corrias, funzionario dell'Assessorato, in sostituzione del Sig. Stefano Serra.

L'Assessore, da ultimo, richiama gli artt. 2 e 16-ter comma 5, della L.R. n. 13 del 30 giugno 2010 ai sensi dei quali la presente deliberazione deve essere trasmessa alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a parziale modifica delle modalità operative approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/36 del 4 agosto 2020, propone l'adozione di un nuovo testo delle medesime e la sostituzione di due componenti del comitato tecnico regionale al fine di ricostituirne l'operatività.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare le modalità operative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 (allegato 1);
- di approvare le modalità operative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla concessione di contributi per le operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 (allegato 2);
- di dare atto che le modalità operative prevedono:
  - 1) che i contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, ed i contributi in conto canoni su operazioni





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/15  
DEL 19.05.2022

- di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, siano concessi dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, su proposta del Comitato tecnico regionale, previa valutazione esitata positivamente dall'Ente istruttore;
- 2) che la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione degli investimenti da parte dei proponenti gli interventi, benefici di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato;
  - 3) che l'attività dello sportello telematico sia interrotta, e la presentazione delle istanze di agevolazione venga inibita, al raggiungimento del limite del plafond assegnato complessivamente agli interventi in conto capitale, in conto interessi e in conto canoni. Nell'eventualità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, dopo aver evaso tutte le domande già pervenute ancorché non istruite, potrà essere riavviata l'attività dello sportello telematico, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze;
- di ricostituire l'operatività del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così composto:
- a) Presidente: dott. Pierangelo Lucio Orofino;
  - b) Componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative:
    1. dott.ssa Maria Antonietta Dessì (CNA);
    2. dott.ssa Claudia Farina (Confartigianato);
  - c) componenti individuati tra i funzionari dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:
    1. dott. Riccardo Boi;
    2. sig. Giovanni Carlo Corrias.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario designato da Artigiancassa S. p.A.

La presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, per l'espressione del parere previsto dall'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale n. 13 del 30 giugno 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 17/15  
DEL 19.05.2022

Silvia Curto

Christian Solinas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 17/15 del 19.5.2022

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE  
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

**Art. 37 legge 25 luglio 1952 n. 949**

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013  
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Premessa**

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano a tutte le domande di agevolazione presentate all'Ente Istruttore a decorrere da quella data, o precedenti, se non ancora oggetto di concessione amministrativa.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione del contributo in conto interessi previsto dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Il predetto contributo, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, è integrato altresì da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia. Tale garanzia deve essere rilasciata, sul finanziamento, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326.

L'Ente istruttore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Banche - di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 - e le Associazioni Artigiane di categoria, accreditate sulla piattaforma telematica di gestione dell'Ente Istruttore (Soggetti presentatori). Tali soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza le presenti disposizioni operative alle imprese assistite.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato"), previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica accessoria per la richiesta delle agevolazioni è predisposta dall'Ente istruttore e approvata dal competente Assessorato. Tale modulistica è disponibile sul sito internet dell'Ente istruttore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione.

## **Ammissione alle agevolazioni**

### **1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese aventi sede legale e operativa in Sardegna, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016, che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento.

La predetta iscrizione e/o annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto interessi. Tale data coincide con quella di erogazione del finanziamento bancario a condizione che a quella data le relative spese siano state sostenute e i beni acquistati destinati all'attività produttiva.

Se i predetti casi (sostenimento della spesa e destinazione dei beni all'attività produttiva) si realizzano in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

data successiva all'erogazione del finanziamento bancario, la decorrenza del contributo in conto interessi coincide con la data dell'ultima spesa effettuata a completamento dell'investimento. L'investimento deve comunque concludersi entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento ed entro la medesima data dev'essere inviata la domanda. Nel caso di intervento immobiliare (ristrutturazione, adeguamento, costruzione, acquisto) il citato periodo è esteso a 12 mesi.

## 2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata online dal Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente istruttore sul proprio sito istituzionale.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di protocollazione e numero di posizione assegnato alla richiesta.

La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana<sup>1</sup> con firma autografa<sup>2</sup> o firma digitale e dal Soggetto presentatore con le medesime modalità.

Entro i medesimi termini di cui al precedente articolo 1, a pena di inammissibilità della domanda, il Soggetto presentatore dovrà trasmettere la domanda firmata e completa della necessaria documentazione online tramite apposito software messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente istruttore.

Contestualmente alla trasmissione della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di trasmissione, numero di posizione assegnato alla richiesta e indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Ai soli fini della verifica temporale fa fede esclusivamente il rapporto di trasmissione della domanda firmata e completa della necessaria documentazione, trasmessa via web.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi precedenti la data della domanda medesima unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice se il Soggetto presentatore è diverso da quest'ultima.

Dalla data di ricezione della richiesta, completa della documentazione indicata, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario.

L'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00 ha l'obbligo di presentare all'Ente istruttore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, per effettuare la verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati

<sup>1</sup> Per brevità successivamente chiamata impresa.

<sup>2</sup> La firma deve essere apposta manualmente sul documento cartaceo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nazionale Unica Antimafia.

### 3. Destinazione del finanziamento e documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- c) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi,<sup>3</sup> ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per il periodo di tempo indicato al successivo paragrafo 11.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa è costituita esclusivamente da fatture<sup>4</sup> (in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato sul sito dell'Ente istruttore) ovvero, per l'acquisto di fabbricati, dalla copia registrata del relativo contratto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti in originale o in copia autenticata su supporti comunemente accettati per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo e possono

<sup>3</sup> Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero della Banca.

<sup>4</sup> Ciascuna delle fatture d'importo non inferiore ad euro 100, deve essere munita di quietanza che può consistere, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione né patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

essere verificati in sede di sopralluogo ai fini di accertamenti tecnico amministrativi relativi all'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto istruttore o del competente Assessorato.

Per investimenti immobiliari, la documentazione di spesa deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice, attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinate cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) ai sensi della citata norma 4 del Regolamento (CE) 10/03/2004 n. 448/2004, devono essere prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
  - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
  - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

#### **4. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento**

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dalla fine del periodo di utilizzo<sup>5</sup> inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta dell'Ente istruttore dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

#### **5. Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili**

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di finanziamento ed investimento di importo inferiore a € 5.000,00. L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola "de minimis", dettata dall'Unione Europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013).

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a € 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli € 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

#### **6. Condizioni di ammissibilità dell'investimento**

Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria risultante dalla visura camerale e iscritta nella sezione Albo delle Imprese Artigiane o annotata con la relativa qualifica nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Sono altresì ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale e iscritte nella sezione Albo delle Imprese Artigiane o annotate con la relativa qualifica nella sezione speciale del Registro delle Imprese, a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell'ambito di un processo produttivo indistinto.

#### **Beni immobili**

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.

---

<sup>5</sup> Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti indicati al comma 1, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Per gli immobili della categoria catastale Gruppo A) abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, acconciatore e sartoria.

### **Mezzi mobili**

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i SUV e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali), previa verifica da parte del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato che adotterà a tal fine apposite linee guida.

### **Imbarcazioni**

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri).

Gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

## **7. Ammissione alle agevolazioni**

La domanda di ammissione alle agevolazioni, completa e corredata della necessaria documentazione, viene esaminata dal Soggetto istruttore nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione<sup>6</sup> e sottoposta all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Ente istruttore all'Impresa richiedente.

L'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, al raggiungimento del plafond di risorse finanziarie assegnato complessivamente agli interventi in conto capitale, in conto interessi e in conto canoni. Nell'eventualità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie provvederà a evadere le domande già pervenute ancorché non istruite, all'atto del riavvio dell'attività dello sportello telematico nel rispetto dell'ordine cronologico di

---

<sup>6</sup> Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ricezione.

## **8. Misura e quantificazione delle agevolazioni**

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione in unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente. A tal fine nella domanda di agevolazione dev'essere obbligatoriamente indicato il codice Iban del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

### **Contributo in conto interessi**

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:

[https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en)

### **Contributo in conto capitale**

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 5, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

### **Contributo per la riduzione dei costi di garanzia**

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

## 9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione<sup>8</sup>, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

## 10. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo.

Tali elenchi dovranno dare atto dell'esito positivo, in assenza del quale verrà negata la concessione delle agevolazioni, dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (richiesta Codice Unico di Progetto, esito verifica DURC<sup>9</sup>, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della Ras).

Il richiedente, entro la data di presentazione degli elenchi di imprese beneficiarie da parte dell'Ente istruttore dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

<sup>8</sup> Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

<sup>9</sup> In presenza di Durc non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto dal D.L. n. 69/2013, art. 31, comma 8 bis, convertito con Legge n. 98/2013 e successive modifiche e integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il richiedente potrà alternativamente produrre idonea certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di improcedibilità della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati con le procedure del sistema contabile dell'Amministrazione regionale.

## **11. Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli**

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto interessi di cui al precedente art. 2:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Appendice

### ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 "de minimis")

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

#### Attività escluse

##### A.

#### Agricoltura, silvicoltura e pesca

##### Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

#### Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

##### C.

#### Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

##### G.

#### Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Attività ammesse con limitazioni**

### **H.**

#### **Trasporto e magazzinaggio**

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

## **Attività di trasformazione e commercializzazione<sup>1</sup> di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del trattato CE**

### **C.**

#### **Attività manifatturiere**

- Industrie alimentari
- Industria della bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

### **G.**

#### **Commercio all'ingrosso e al dettaglio**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

## **Ulteriori esclusioni**

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

---

<sup>1</sup> **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

**Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 17/15 del 19.5.2022

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
IN CONTO CANONI E IN CONTO CAPITALE PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE  
FINANZIARIA AGEVOLATA**

**Art. 23, comma primo, legge 21 maggio 1981, n. 240**

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013  
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Premessa

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano a tutte le domande di agevolazione presentate all'Ente Istruttore a decorrere da quella data, o precedenti, se non ancora oggetto di concessione amministrativa.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane da società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dalle Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo<sup>1</sup>. Il predetto contributo, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, è integrato da un contributo in conto capitale calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia. Tale garanzia deve essere rilasciata, sul finanziamento, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326;

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

L'Ente istruttore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite:

- le Società di locazione finanziaria;
- le Banche che svolgono direttamente attività di leasing;
- le Associazioni Artigiane di categoria<sup>2</sup>.

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti modalità operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato"), previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica accessoria per la richiesta delle agevolazioni è predisposta dall'Ente istruttore e approvata dal competente Assessorato. Tale modulistica è disponibile sul sito internet dell'Ente istruttore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione.

## Ammissione alle agevolazioni

<sup>1</sup> Per brevità, successivamente denominate "Società".

<sup>2</sup> Per brevità, successivamente denominati "Soggetto presentatore".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, aventi sede legale e operativa in Sardegna, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale n. 32/2016, che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3. La predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto canoni, la quale coincide con quella del verbale di consegna del bene (l'ultimo verbale nel caso fossero più di uno).

## 2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente istruttore sul proprio sito istituzionale.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di protocollazione e numero di posizione assegnato alla richiesta.

La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana<sup>3</sup> con firma autografa<sup>4</sup> o firma digitale e dal Soggetto presentatore con le medesime modalità.

Entro i medesimi termini di cui al precedente articolo 1, a pena di inammissibilità della domanda, il Soggetto presentatore dovrà trasmettere la domanda firmata e completa della necessaria documentazione via web tramite apposito software messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente istruttore.

Contestualmente alla trasmissione della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di trasmissione, numero di posizione assegnato alla richiesta e indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Ai soli fini della verifica temporale fa fede esclusivamente il rapporto di trasmissione della domanda firmata e completa della necessaria documentazione, trasmessa via web.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del verbale/i di consegna sottoscritto/i dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

<sup>3</sup> Per brevità successivamente chiamata impresa.

<sup>4</sup> La firma deve essere apposta manualmente sul documento cartaceo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a € 150.000,00 ha l'obbligo di presentare all'Ente istruttore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, per effettuare la verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

### 3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria e documentazione

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concesse le agevolazioni, devono avere per oggetto esclusivamente:

- a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigianale dell'impresa. La locazione del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione /sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività artigianale<sup>5</sup> dell'impresa;
- c) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi<sup>6</sup>, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento (CE) 10/03/2004 n. 448/2004 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigianale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per il periodo di tempo indicato al successivo paragrafo 11.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigianale locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento (CE) 10/03/2004 n. 448/2004, devono essere prodotte:

---

<sup>5</sup> Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

<sup>6</sup> La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:
  - a. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo;
  - b. le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti in originale o in copia autenticata su supporti comunemente accettati per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo e possono essere verificati in sede di sopralluogo ai fini di accertamenti tecnico amministrativi relativi all'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto istruttore o del competente Assessorato.

#### **4. Caratteristiche della locazione finanziaria**

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi – beni mobili - a 12 mesi - beni immobili.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

#### **5. Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili**

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione ed investimento di importo inferiore a € 5.000,00.

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola "de minimis", dettata dall'Unione europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013).

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a € 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli € 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

#### **6. Condizioni di ammissibilità dell'investimento**

Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con la relativa qualifica nella sezione speciale del Registro delle Imprese, risultante dalla visura camerale. Sono altresì ammissibili ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate nell'ambito di un processo produttivo indistinto da parte del titolare o dai soggetti artigiani dell'impresa.

### **Beni immobili**

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, acconciatore e sartoria.

### **Mezzi mobili**

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i SUV e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali), previa verifica da parte del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato che adotterà a tal fine apposite linee guida.

### **Imbarcazioni**

La spesa sostenuta per la locazione di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri).

Le locazioni proposte devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

## **7. Ammissione alle agevolazioni**

La domanda di ammissione alle agevolazioni, completa e corredata della necessaria documentazione, viene esaminata dal Soggetto istruttore nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione<sup>7</sup> e sottoposta all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Ente istruttore all'Impresa richiedente.

<sup>7</sup> Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, al raggiungimento del plafond di risorse finanziarie assegnate complessivamente agli interventi in conto capitale, in conto interessi e in conto canoni. Nell'eventualità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie provvederà a evadere le domande già pervenute ancorché non istruite, all'atto del riavvio dell'attività dello sportello telematico nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.

## 8. Misura e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione.

Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente intestato all'impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

### Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria<sup>9</sup> pari al 64% (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52. Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "De Minimis", come definito al precedente paragrafo 5.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate dall'Assessorato competente all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, l'Assessorato competente rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

<sup>9</sup> Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: [https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Contributo in conto capitale**

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote.

La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%.

La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

### **Contributo per la riduzione dei costi di garanzia**

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.<sup>9</sup>

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

### **9. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni**

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione<sup>10</sup>, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

### **10. Concessione ed erogazione delle agevolazioni**

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese

<sup>9</sup> Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.

<sup>10</sup> Si considerano di nuova costituzione le imprese, annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale n. 32/2016, da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo.

Tali elenchi dovranno dare atto dell'esito positivo, in assenza del quale verrà negata la concessione delle agevolazioni, dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (CUP, esito verifica DURC, esito verifiche articolo 48 bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della Ras).

Il richiedente, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 3 mesi dalla richiesta del DURC da parte dell'Ente istruttore deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di annullamento della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati con le procedure del sistema contabile dell'Amministrazione regionale.

## **11. Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli**

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto canoni di cui al precedente art. 2:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili agevolati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente.

L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili agevolati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla Deliberazione G.R. Sardegna n. 8/42 del 19/02/2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Società di locazione finanziaria, la Banca che svolge direttamente l'attività di leasing e l'Associazione di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione della locazione finanziaria, revoca della locazione finanziaria, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso la società di locazione finanziaria o la Banca finanziatrice esercente direttamente l'attività di leasing, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la società di locazione finanziaria o la Banca finanziatrice esercente direttamente l'attività di leasing, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Appendice

### ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 "de minimis")

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

#### Attività escluse

##### A.

#### Agricoltura, silvicoltura e pesca

##### Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

##### Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

##### C.

#### Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

##### G.

#### Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Attività ammesse con limitazioni**

### **H.**

#### **Trasporto e magazzinaggio**

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

## **Attività di trasformazione e commercializzazione<sup>1</sup> di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del trattato CE**

### **C.**

#### **Attività manifatturiere**

- Industrie alimentari
- Industria della bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

### **G.**

#### **Commercio all'ingrosso e al dettaglio**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Ulteriori esclusioni

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

---

<sup>1</sup> **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

**Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>  
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>  
Cc "tur.assessore@pec.regione.sardegna.it" <tur.assessore@pec.regione.sardegna.it>  
Data giovedì 26 maggio 2022 - 17:37

**Prot. n. 0009428 del 26/05/2022 - 17/15 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 19.5.2022 concernente Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma primo della legge 21 maggio 1981 n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale**

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0009428 del 26/05/2022. Il protocollo ha il seguente oggetto: 17/15 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 19.5.2022 concernente Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 comma primo della legge 21 maggio 1981 n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 22601070.pdf

**Allegato(i)**

22601070.pdf (474 KB)  
DEL17-15.zip (1026 KB)  
Segnatura.xml (3 KB)